

N. R.G. 15034 \2017



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**  
**Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini**  
**dell'UE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Mariarosa Pipponzi,	Presidente Rel.
Patrizia Fantin,	Giudice
Luigi Andrea Patroni Griffi	Giudice

letto il ricorso depositato in data 3 ottobre 2017  
a scioglimento della riserva assunta in data 24 gennaio 2018  
pronunzia il seguente

**DECRETO**

nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa congiuntamente  
da

elettivamente domiciliato/a presso lo studio dell'Avv. GILARDONI MASSIMO dal quale è  
rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine del ricorso

**RICORRENTE**

e

**COMMISSIONE (BRESCIA) TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE (C.F. 98186980177),**

**RESISTENTE**

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**

\*\*\*

**OGGETTO:: ricorso ex art. 35 D.Lgs 25/2008**

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'odierno ricorrente, formulata richiesta di riconoscimento dello *status* di rifugiato ed in via subordinata di protezione sussidiaria ed umanitaria, sentito in Questura (mod.C\3) e davanti alla competente Commissione territoriale ha dichiarato:

- 1) di essere nato ad Issele Uku, in Nigeria, il \_\_\_\_\_ e di essere di etnia IGBO e di religione cristiana;
- 2) di avere la cittadinanza Nigeriana, ma di essere cittadino del Biafra;
- 3) di essere celibe e senza figli;
- 4) di essersi trasferito insieme alla famiglia ad Okpanam nel 1996 in quanto il padre lavorava presso una testata giornalistica, il The Observer e di aver frequentato la scuola secondaria e quindi di essersi iscritto all'università, scegliendo la facoltà di economia e management.;
- 5) il padre era morto di malattia nel corso del 2011 e lo stesso una sua sorella, mentre la madre, altri due fratelli, ed una sorellastra erano vivi e risiedevano in Nigeria;
- 6) uno dei suoi fratelli è sposato e sua madre viveva con lui sempre ad Okpanam;
- 7) di essere un aderente dell'IPOB che non era un partito politico ma un movimento;
- 8) di aver lavorato come elettricista e rivenditore di elettrodomestici per mantenersi all'Università che aveva dovuta sospendere perché non erano andati bene gli esami del primo semestre dovendo contemporaneamente studiare e lavorare. Aveva quindi deciso di lavorare e basta e di mettere da parte i soldi per le tasse universitarie ;
- 9) di vivere ad Okpanam, ma di lavorare in un negozio di elettrodomestici ad Onitsha che distava un' ora di auto dal luogo della sua residenza;
- 10) di recarsi ogni giorno al lavoro ;
- 11) di aver partecipato alla manifestazione di protesta fatta a Onitsha e nell'Anhambra State, durata per tre giorni consecutivi (1-3 dicembre 2015) , i giorni 1 e 2 dicembre 2015;
- 12) di essere tornato il 4 dicembre 2015 sul luogo di lavoro a Onitsha ma, poco dopo aver aperto il negozio, era stato preso da dei militari che avevano distrutto sia il suo negozio, sia altri nella zona ed arrestato varie persone che vi lavoravano;
- 13) di essere stato incarcerato e torturato;
- 14) le torture consistevano nello strisciare per terra e nel sollevare pesanti blocchi di cemento sotto il sole, nel dover sopportare numerose frustate i cui segni sul suo corpo erano ormai guariti; le torture venivano eseguite a volte sul singolo prigioniero a volte su gruppi di prigionieri; il motivo delle torture era il fatto che egli volesse l'indipendenza del Biafra
- 15) di aver saputo che alcuni degli arrestati a motivo delle torture erano morti;
- 16) di essere rimasto in carcere per 16 giorni e di aver subito torture soprattutto nei primi giorni di prigionia;
- 17) di aver chiesto aiuto ad un suo amico che aveva visto in prigione e che era un militare il decimo giorno di prigionia;
- 18) dopo sei giorni l'amico lo aveva liberato;
- 19) il suo amico era un militare e che faceva la guardia talvolta al ponte di Onitsha talvolta in

prigione ed aveva visto le sue condizioni fisiche in carcere;

- 20) in particolare l'amico aveva finto di andarlo a prendere per accompagnarlo al luogo in cui i prigionieri venivano torturati e poi gli aveva fatto indossare l'uniforme da militare per farlo uscire di prigione; lo aveva accompagnato in moto sino al fiume dove vi era l'imbarco per Asaba e poi lo aveva anche accompagnato in barca ad Asaba, sempre lasciandolo travestito da militare; una volta giunti ad Asaba si era ripreso l'uniforme e gli aveva dato degli abiti civili, ma gli aveva detto di andare quantomeno in un altro stato della Nigeria o addirittura di espatriare ;
- 21) il suo amico gli aveva detto che in questo modo facendogli il favore " aveva fregato " lo Stato;
- 22) di aver avuto conferma dall'amico che lo aveva aiutato a fuggire di essere stato incarcerato in quanto era stato monitorato quale militante pro - Biafra
- 23) di essere giunto ad ASABA verso le 23,00 e di aver preso un veicolo per trasporto merci e di avere raggiunto subito Kano e poi da Kano di essersi spostato in Niger e di aver infine raggiunto la Libia dove era rimasto 6 mesi;
- 24) di aver lasciato la Nigeria il 21 dicembre 2015 e di essere giunto in Italia il 22 giugno del 2016 ;
- 25) di essere in contatto con suo fratello che gli aveva detto che le cose per gli appartenenti all'IPOB in Nigeria stavano peggiorando ;
- 26) di avere quindi timore di rientrare in Nigeria sia a motivo della sua appartenenza al movimento, sia in quanto era un evaso;
- 27) di aver ancora qualche problema all'occhio destro derivante dalle torture subite ;
- 28) di aver saputo che il leader IPOB Kanu era stato liberato sotto condizione;
- 29) si augurava che in Nigeria venisse concesso di fare il referendum per l'indipendenza del Biafra

La Commissione, ritenuto il racconto generico quanto alla appartenenza effettiva al movimento IPOB in Nigeria ed irrilevante quanto alla dimostrata partecipazione al movimento in Italia, nonché inverosimile quanto alle modalità di fuga ed alle torture subite che non avevano lasciato esiti, non ravvisava i presupposti né per la protezione internazionale, né per la concessione di un permesso di natura umanitaria. Inoltre la Commissione evidenziava che le Coi consultate, pur documentando le proteste dei primi giorni di dicembre 2015 ad Onitsha, nulla riferivano in merito agli arresti ad esse conseguenti.

Avverso tale provvedimento, notificato in data 4 settembre 2017, proponeva ricorso il sig.

il 3 ottobre 2017

In via preliminare il ricorrente chiedeva che fosse sollevata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 6 comma I lett g) dl 13/2017 nella parte in cui introduce l'art. 35 bis D.Lvo 25/2008 per violazione degli artt. 3, 10, 24, 77, 101, 111 Cost. e art. 6 CEDU.

Nella sostanza il ricorrente lamenta la previsione della videoregistrazione dell'audizione davanti alla Commissione e la sua possibile utilizzazione in sede giudiziale; la previsione dell'udienza in via meramente eventuale, l'adozione del rito camerale e la mancata pubblicità dell'udienza, lamenta altresì l'utilizzo della legislazione d'urgenza.

Ciò posto devono in primo luogo essere rigettate le questioni preliminari sollevate dalla difesa di parte ricorrente.

Le prime due questioni di illegittimità costituzionale sono irrilevanti in quanto, nel caso specifico, il colloquio davanti alla commissione territoriale non è stato videoregistrato e l'udienza innanzi al Collegio è stata disposta.

La scelta del legislatore di adottare il rito camerale rientra nell'ambito della discrezionalità legislativa, certamente giustificata in considerazione della peculiarità delle regole processuali che disciplinano la materia (attenuazione del principio dell'onere della prova, dovere di collaborazione del Giudice). L'ampio potere di ufficio del giudice in uno con il principio dell'onere della prova decisamente attenuato in capo al ricorrente e la previsione di una decisione collegiale, rendono certamente non irragionevole la scelta di un rito più semplificato privo di appello.

Analoghe considerazioni valgono in merito alla non pubblicità dell'udienza. L'audizione del ricorrente e, in ogni caso, il suo vissuto personale costituiscono il merito del giudizio ed è ben giustificato che giudizi che coinvolgono aspetti così personali e riservati siano trattati, per la tutela stessa del riserbo e della sicurezza del ricorrente, in udienza non pubblica, come accade peraltro per la maggior parte dei giudizi civili.

Né può ritenersi pretestuoso il ricorso alla legislazione d'urgenza in considerazione del numero dei richiedenti protezione, delle situazioni di grande tensione tra i richiedenti protezione e i residenti e degli obblighi internazionali assunti dallo Stato, elementi tutti che impongono una definizione solerte dei giudizi.

Nel merito la difesa del ricorrente rilevava la verosimiglianza del racconto del ricorrente sia in merito alla sua appartenenza all'IPOB sia in merito al comportamento assunto dalle forze di polizia della Nigeria nei confronti dei pacifici manifestanti per l'indipendenza del Biafra ed altresì la persecuzione che gli appartenenti all'IPOB subivano in Nigeria attestata da report di organizzazioni Internazionali fra cui Amnesty International e ribadiva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato al proprio assistito e in subordine comunque per la concessione delle altre forme di tutela

Nell'audizione avvenuta nel corso della odierna udienza il ricorrente ha esaurientemente risposto ai chiarimenti richiesti dal Collegio precisando che:

- i militari erano stati in grado di individuarlo quale membro dell'IPOB e manifestante e di raggiungerlo nel negozio in cui lavorava il 4 dicembre 2015 in quanto un suo conoscente, cliente del negozio e con cui aveva fatto amicizia, era venuto quel giorno e lo aveva segnalato agli altri ed egli aveva così appreso che era un militare e che non era, per lui, un amico come pensava;
- di essere stato incarcerato nella prigione di Oando ;
- l'amico che lo aveva liberato era il capo della sicurezza di quella prigione e si chiamava anche lui Emmanuel

Inoltre ha nuovamente esibito: 1) originale dei versamenti per il movimento effettuati in Italia ed ha chiarito che il denaro versato serve per aiutare i fuoriusciti del movimento; 2) l'originale dell'attestazione del rappresentante dell'IPOB in Italia in merito alla sua appartenenza al movimento datato Roma 9 aprile 2017 e sottoscritta da Michael Iroanya, coordinatore del movimento in Italia.

Si dà atto che in Commissione il richiedente aveva prodotto sia la attestazione della sua iscrizione all'Università, sia la certificazione di aver svolto apprendistato come tecnico elettricista documenti che, tuttavia, non sono stati allegati al materiale inoltrato dalla Commissione

Va subito precisato che il Collegio ritiene che la valutazione della Commissione in merito alla genericità ed inverosimiglianza del racconto del richiedente non sia condivisibile: è opportuno in proposito sottolineare che il riassunto delle dichiarazioni rese dal ricorrente avanti alla Commissione riportato nella proposta del relatore erano tali da travisare le risposte fornite dal richiedente proprio in relazione alle modalità con cui ha ottenuto di essere aiutato per la fuga. Infatti nella relazione si legge che egli aveva dichiarato “ *di aver avvicinato un amico militare conosciuto in negozio, dopo 10 giorni di prigionia e di avergli spiegato di aver subito torture e di non volere più rimanere in carcere* ”, mentre il ricorrente aveva al riguardo diversamente affermato “ *fortunatamente per me un amico militare ha assistito a questa cosa. L'ho chiamato di nascosto e gli ho chiesto di aiutarmi perché non potevo più sopportare le torture e di non voler stare in quel posto. Quel giorno il mio amico è rimasto molto male vedendo le mie condizioni, ma non disse nulla, non mi rispose e se ne andò. Sei giorni dopo questo incontro il mio amico militare è tornato e mi ha fatto uscire ...*” Ed anche nel prosieguo nella relazione dell'intervistatore si legge che “ *dopo sei giorni l'amico si era ripresentato al richiedente con uno stratagemma ovvero fornendogli una uniforme per uscire dalla prigione sembrando una guardia*”, mentre il richiedente aveva precisato “ *quando il mio amico mi ha portato via gli altri pensavano che mi portassero via per torturarmi. Così è la prassi non torturano in gruppo ma prendono una persona e la torturano*”. Sicché la ricostruzione operata dal relatore circa la fuga dalla prigione è assolutamente fuorviante e tale da palesare una ricostruzione poco credibile dell'accaduto. Inoltre nelle dichiarazioni rilasciate in Commissione il richiedente ha evidenziato che era stato questo amico a riferirgli che era stato individuato in quanto era monitorato quale appartenente al movimento, fatto del tutto verosimile ove si consideri che gli appartenenti all'IPOB in Nigeria sono considerati dei terroristi. “ *I governatori di cinque stati sud-orientali hanno recentemente vietato tutte le attività del movimento, mentre il governo ha dichiarato Ijob un'organizzazione terroristica, citando presunti reati che includevano la formazione di un servizio segreto del Biafra e l'utilizzo di armi contro le forze di sicurezza nigeriane.*” <http://www.nigrizia.it/>

Da ultimo nel corso dell'udienza il richiedente ha precisato che era stato individuato quale partecipante al movimento pro Biafra, da una persona che aveva conosciuto in negozio e che si era servita più volte da lui, dopo essersi assicurato che si chiamasse Emmanuel e che poi aveva scoperto essere un militare quando era stato arrestato.

Ad avviso del Collegio non solo l'episodio della fuga (resa possibile dal capo della sicurezza di quella prigione), ma anche quello del suo arresto sono stati narrati in modo coerente così come genuina è apparsa la sua appartenenza all'IPOB non solo in quanto il coordinatore che ha sottoscritto l'attestato è effettivamente il rappresentante in Italia del movimento ( come risulta da ricerca su siti Internet di Radio Biafra ) e ne ha attestato la appartenenza, ma soprattutto in considerazione della circostanza che al momento del suo interrogatorio in questura ( ved. C\3) egli

si è dichiarato cittadino del Biafra ed ha riferito di essere stato arrestato dopo aver partecipato alla manifestazione del 2 dicembre 2015 (di cui ha chiarito lo scopo) ed in quanto appartenente al movimento IPOB ( precisando che si trattava di una associazione non di un partito) nonché citando anche la distruzione del suo negozio ad opera dei militari .

Inoltre sia avanti alla Commissione sia avanti al Collegio ha dimostrato con le sue esternazioni di considerarsi un cittadino del Biafra in lotta per la indipendenza e di tenersi ancora aggiornato, pur essendo ormai in Italia, in merito alla evoluzione della situazione degli appartenenti al movimento in Nigeria ed alla sorte di Kanu oltre che delle condizioni a cui era stato sottoposto il suo rilascio. Già avanti alla Commissione aveva in particolare dichiarato di auspicare al più presto la effettuazione di un referendum che consentisse di ottenere in via pacifica la separazione dalla Nigeria, che è appunto lo scopo perseguito dai militanti della attuale generazione .

Non va trascurato poi che si tratta di un richiedente appartenente alla etnia IGBO e di religione cristiana, la etnia appunto che rivendica l'indipendenza dalla Nigeria e che contrasta il capo del governo, di religione mussulmana. Quanto alla storia della nascita del movimento è bene ricordare che *“La popolazione igbo, la terza più grande della Nigeria dopo gli hausa e gli yoruba, subiva un costante processo di marginalizzazione dalla vita economica, sociale, militare e politica del Paese in un contesto in cui il processo di riappacificazione non è mai veramente decollato. Nel 1999 Ralph Uwazuruike, un avvocato istruito in India e cresciuto nel mito di Martin Luther King e Ghandi, promosse insieme al neonato Movimento per l'attualizzazione dello Stato sovrano del Biafra (Massob) un piano in 25 passi per ottenere l'indipendenza attraverso la non violenza. Da allora gli attivisti iniziarono ad accusare apertamente il Governo federale di arrestare e torturare i manifestanti che non riconoscevano l'autorità centrale e nel 2008 diffusero una lista di 2020 persone affiliate all'organizzazione che sarebbero state uccise dagli agenti di sicurezza”*. In seguito *“ le lotte intestine e accuse reciproche tra i capi, si formano due nuovi gruppi: il Biafra Zionist Movement e l'Ipob fondato, per l'appunto, da Kanu (fino ad allora rappresentante a Londra per il Massob). Sebbene Clifford Iroanya, coordinatore mondiale dell'Ipob (che ha una forte presa nelle seconde generazioni della diaspora in Europa e Nord America), affermi che la possibilità di una nuova guerra civile non sia reale in quanto il movimento intende ottenere l'indipendenza attraverso un referendum monitorato da Nazioni Unite e Unione Europea, molte analogie con il clima che portò nella fine degli anni Sessanta alla ben nota mattanza stanno emergendo come un terribile déjà vu. ...”* <http://www.africarivista.it/e-in-nigeria-risputa-la-questione-biafra/10249/>

Dell'esistenza delle manifestazioni dei primi di dicembre del 2015 ad Onitsha ed in particolare di quanto accaduto il 2 dicembre 2015, la stessa Commissione dà atto citando la documentazione consultata e in questa sede dal Collegio richiamata. Tuttavia quanto alla allegazione della Commissione di non aver potuto reperire notizie in merito agli arresti dei manifestanti, tale fatto non è rilevante nel caso di specie in quanto Amnesty International nei suoi report annuali ha affermato la esistenza della violenza e sanguinosa repressione attuata dal governo ( che continua a negarla) nei confronti dei manifestanti pro Biafra ed ormai tale situazione è stata segnalata sia da organi di stampa internazionale sia da organizzazioni internazionali non governative che hanno messo in luce la determinazione degli IGBO al riguardo *“ Nonostante il divieto antidemocratico di svolgere manifestazioni, nel Biafra si stanno moltiplicando le proteste per l'arresto arbitrario del direttore di Radio Biafra Nnamdi Kanu. Dal 2 dicembre 2015 ad oggi almeno 26 persone sono morte per la sanguinosa repressione di proteste e la situazione rischia di esplodere.* [“https://www.pressenza.com/it/2016/01/nigeria-polizia-fa-undici-morti-in-manifestazioni-nel-biafra%e2%80%8f/](https://www.pressenza.com/it/2016/01/nigeria-polizia-fa-undici-morti-in-manifestazioni-nel-biafra%e2%80%8f/). Si legge in Amnesty International *“19 ottobre Nnamdi Kanu, cittadino*

*britannico, è stato arrestato dai servizi segreti nigeriani nei pressi di Lagos. Direttore di Radio Biafra e Presidente dell'Indigenous people of Biafra (Ipub), Kanu è stato accusato di alto tradimento, possesso illegale di armi da fuoco e altri reati legati alla sua battaglia, attraverso la radio «pirata», per la secessione della Repubblica del Biafra dalla Nigeria. Parallelamente ai controversi processi, in tutto il Sud-Est del Paese, così come ad Abuja e Lagos, si sono svolte decine di manifestazioni per chiedere la liberazione dell'attivista. La polizia e l'esercito hanno placato molte di queste proteste col sangue: secondo l'Ipub sono oltre mille gli attivisti uccisi da quando Kanu è stato arrestato.”* Peraltro il rapporto 2015-16 di Amnesty International denuncia apertamente l'uso regolare della tortura da parte della polizia e dell'esercito, così come la frequenza dei casi di “esecuzione extragiudiziale, estorsione, detenzione arbitraria e prolungata”. <http://www.africarivista.it/e-in-nigeria-risputa-la-questione-biafra/10249/>. Ed ancora a “45 anni di distanza dalla guerra civile la situazione rischia di esplodere nuovamente. Come vi abbiamo già raccontato, il 14 ottobre 2015 Nnamdi Kanu, cittadino britannico e leader dell'IPOB (Indigenous people of Biafra) è stato arrestato all'aeroporto di Lagos con l'accusa di istigazione al terrorismo. Dopo due processi, in cui i giudici si sono pronunciati per la sua liberazione, Kanu è ancora detenuto. La sua detenzione ha portato in piazza migliaia di persone in tante città del Delta del Niger e del sud-est del paese, in alcuni casi placate incredibilmente con il sangue. “Un'orgia di massacri”, l'ha definita Herbert Ekwe-Ekwe. In primis le manifestazioni di Onitsha, la capitale commerciale della regione, il 2 e il 17 dicembre 2015, in cui i militari hanno ucciso almeno nove attivisti scesi in piazza (ma c'è chi parla di 25 vittime). E poi l'eccidio, incredibile, di Aba, lo scorso 9 febbraio. Nel video (lungo e dettagliato) girato da un mediattivista, è possibile vedere come i manifestanti si fossero riuniti nel cortile di una scuola superiore con bibbie e bandiere per pregare per il rilascio di Kanu. Ad un certo punto i partecipanti al sit-in sono stati accerchiati da militari, polizia e agenti in borghese e colpiti con gas lacrimogeni. A questo punto il video diventa confuso, ma si riescono a intravedere armi e si ascoltano spari e urla. La parte finale del video è girata tra le strade della città e in un ospedale, tra morti e gente che piange. <http://frontiernews.it/2016/02/biafra-una-mattanza-infinita/> ved ad ulteriore conferma <http://www.nigrizia.it/>

Particolare rilievo, quanto allo sforzo del richiedente di circostanziare le proprie dichiarazioni, si segnala che hanno trovato conferma anche i riferimenti alla distanza fra la città dove viveva con la famiglia Okpanam e quella di Onitsha, dove lavorava che appunto consentiva il suo quotidiano pendolamento: si è accertato che la distanza fra le due città si copre con 39 minuti in auto se si utilizza la autostrada, mentre il tempo aumenta sino a circa un'ora quando si percorrono altre vie (ved google maps). Dell'esistenza del carcere di Onitsha di cui ha parlato il richiedente e delle condizioni in cui vivono i carcerati ci sono precisi anche se un po' risalenti riferimenti in un articolo di Città Nuova ( rivista del movimento dei Focolarini ) <https://www.cittanuova.it/nel-carcere-di-onitsha>.

Quanto all'intervenuto peggioramento della situazione degli appartenenti al movimento IPOB, affermata dal ricorrente in Commissione, se ne può avere riscontro nel report di Amnesty International del 2016 \2017 ove si legge che “la maggior parte degli attivisti pro-Biafra è stato assassinato il 30 maggio 2016, Giornata della memoria del Biafra, in occasione di una manifestazione di 1000 militanti e simpatizzanti dell'Ipub convocata a Onitsha, nello stato di Anambra. La notte prima dell'iniziativa, le forze di sicurezza hanno fatto irruzione in abitazioni private e in una chiesa dove la gente stava dormendo. Il 30 maggio le forze di sicurezza si sono rese responsabili di ulteriori uccisioni. Nel giro di due giorni, sono morte almeno 60 persone e almeno

*altre 70 sono state ferite. Il totale effettivo delle vittime, tuttavia, potrebbe essere assai più elevato. Ngozi (non è il suo vero nome), una madre di 28 anni, ha raccontato ad Amnesty International che la mattina del 30 maggio suo marito, uscito per andare al lavoro, l'aveva chiamata da un mezzo militare dove, ferito all'addome, era stato caricato con altre sei persone, quattro delle quali nel frattempo morte. "Ha abbassato la voce, dicendo che il veicolo si era appena fermato. Aveva paura che uccidessero lui e gli altri due ancora vivi. C'è stata una pausa, poi mi ha detto che si stavano avvicinando. Ho sentito al telefono i colpi di pistola e poi più nulla" – ha testimoniato Ngozi. Ngozi si è messa alla ricerca del marito e alla fine ha trovato il suo cadavere in un obitorio. L'impiegato le ha rivelato che erano stati i militari a portare il cadavere di suo marito e gli altri sei corpi. Su quello del marito c'erano tre fori di proiettile, uno all'addome e due al petto. Amnesty International ha esaminato le immagini di un raduno pacifico di militanti e simpatizzanti dell'Ipob all'Istituto nazionale di educazione superiore di Aba, il 9 febbraio 2016. I militari hanno circondato il gruppo e hanno aperto il fuoco con proiettili veri, senza alcun preavviso. Secondo testimoni oculari e attivisti locali per i diritti umani, molti dei partecipanti al raduno di Aba sono stati portati via dai militari. Il 13 febbraio, in un fossato nei pressi dell'autostrada di Aba, sono stati rinvenuti 13 cadaveri, **tra cui quelli di alcuni manifestanti che erano stati presi dai militari.** È aberrante vedere come quei soldati abbiano ucciso pacifici militanti dell'Ipob. Il filmato dimostra che si è trattato di un'operazione militare con l'obiettivo di fare morti e feriti" ha commentato Kamara, direttore della sezione di AI per la Nigeria. "Intanto a Enugu, Aba, Onitsha e in altre città si continua a morire in nome della bandiera nero verde e rossa del Biafra, in attesa di un referendum (per ora lontano) che potrebbe davvero far capire se gli abitanti del Sud-Est della Nigeria, a prescindere dall'etnia, vogliono la secessione. <https://www.africanviva.it/e-in-nigeria-rispunta-la-questione-biafra/104249/>*

Secondo il rapporto di Amnesty International il regolare uso della tortura da parte dell'esercito è un problema sempre più serio. Le torture sarebbero diventate così parte integrante delle attività di polizia che molte stazioni di polizia avrebbero un "addetto alla tortura". Tra le pratiche per estorcere informazioni ci sarebbero anche l'estrazione delle unghie o dei denti, il soffocamento, le scariche elettriche e la violenza sessuale. <http://frontierernews.it/2016/02/biafra-una-mattanza-infinita/> e ancora su <http://frontierernews.it/2016/03/lotteremo-per-un-biafra-indipendente-attraverso-la-pace/>. "Il dispiegamento dell'esercito nelle manifestazioni pro-Biafra", spiega Makmid Kamara, direttore della sezione nigeriana di Amnesty International, "sembra abbia contribuito a questo bagno di sangue, e per questo il governo deve avviare indagini interne". Il report suggerisce che le vittime potrebbero essere molte di più (IPOB parla di almeno 2mila morti dall'agosto 2015) mentre il colonnello Sani Usman, portavoce dell'esercito nigeriano, ha ribaltato le "insinuazioni di Amnesty International" sostenendo come sia "noto che le manifestazioni di IPOB e MASSOB (un altro movimento indipendentista, ndr) abbiano provocato atrocità e disordini", di cui le forze di sicurezza sarebbero le prime vittime."

Ancora nel report di Amnesty International 2017\2018 si confermano le persecuzioni nei confronti dei manifestanti pacifici pro Biafra e contro gli appartenenti al movimento, nonché in generale la presenza di esecuzioni extragiudiziali, di arresti arbitrari e delle torture nelle carceri nonché la irrogazione della Pena di morte ancora pronunciata nei confronti di almeno 9 persone nel 2017.

Tutto ciò premesso è noto che, con riguardo alla specifica materia, l'onere della prova, pur non derogato, è comunque attenuato, dovendo essere considerati veritieri anche quegli aspetti od elementi delle dichiarazioni che non siano suffragati da prove se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione



dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (cfr. art. 3 D. Lvo 251/2007). Secondo l'insegnamento della Cassazione *“L'onere probatorio, deve dunque essere assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio (...)Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/05), e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere ne' di concedere il beneficio del dubbio, ne' di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante.”* (Cass. 18353/06, vedasi da ultimo anche Cass. n. 14157/2016).

Nel caso in esame come sopra visto il richiedente ha circostanziato la domanda, le dichiarazioni sono coerenti e plausibili oltre che correlate a informazioni specifiche riguardanti il suo caso né è stato contestato un ritardo nella presentazione della domanda.

L'incarcerazione già subita dal ricorrente per aver manifestato pacificamente per l'indipendenza del Biafra, le torture subite in carcere, nonché il persistere della persecuzione attuata dal governo della Nigeria nei confronti degli appartenenti all'IPOB costituiscono prova del fondato timore del richiedente di essere perseguitato ai sensi degli artt. 2 lett e) e 7 comma 1 e comma 2 lett. a) D.lgsvo n. 251/07.

Lo *status* di rifugiato può, infatti, essere riconosciuto allo straniero che abbia un ragionevole timore di poter essere, in caso di rimpatrio, vittima di persecuzione (art. 1, Conv. Ginevra, 28 luglio 1951; v. l. 24 luglio 1954 n.722); in particolare, la condizione di «rifugiato» può essere accordata al cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese (art. 2, lett. d, Dir. 2011/95/UE; v. D.Lgs 21 febbraio 2014 n. 8). E non v'è dubbio che nel caso in esame la persecuzione abbia evidente matrice politica, con ciò ritenendosi integrati i presupposti per riconoscere al ricorrente lo *status* di rifugiato sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 e del D. Lvo n.251/2007.

Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, considerando che parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la resistente è l'amministrazione statale, sicché l'applicazione del principio della soccombenza determinerebbe la condanna dell'amministrazione statale ad un pagamento in favore di se stessa.

Non avendo il P.M. comunicato la sussistenza di cause di esclusione, non evincibili dagli atti, ritiene il Collegio che la domanda di riconoscimento dello *status di* rifugiato meriti accoglimento.

#### **P.Q.M.**

Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce lo *status* di rifugiato a \_\_\_\_\_ nato a Issele Uku, in Nigeria il 27 novembre 1987 ( CF \_\_\_\_\_ ) CODICE CUI \_\_\_\_\_ ;

Dispone che il presente decreto sia notificato al ricorrente e comunicato al Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia;  
Nulla sulle spese .

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Brescia, 24 gennaio 2018

Il Presidente Est.  
dott. Mariarosa Pipponzi

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 come modificato dal D.M.- 15 ottobre 2012 n. 209.